

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16122 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 19/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 19147-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

BELLOLI SABRINA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 740/65/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 23/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Luca Solaini

R.G. 19147/17

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, sezione di Brescia, in tema di accertamento redditometrico, per una maggiore capacità contributiva accertata dall'ufficio – per l'anno 2008 -in ragione del possesso di una serie di beni indice.

L'ufficio ricorrente, denuncia, con un primo motivo, il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 38 commi 4, 5 e 6 del DPR n. 600/73, dell'art. 2697 c.c. e dei DD.MM. 10.9.1992 e 19.11.1992, nonché dell'art. 42 del DPR n. 600/73 e dell'art. 7 della legge n. 212/00, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, la CTR avrebbe ritenuto che le risultanze del redditometro non possano assurgere al rango di presunzioni legali dovendo le stesse essere considerate mere presunzioni semplici da "convalidare" all'esito del contraddittorio instaurato con il contribuente delle quali dare conto nella motivazione dell'avviso d'accertamento, mentre, invece, le presunzioni dell'accertamento redditometrico hanno a tutti gli effetti valore legale ed è il contribuente che è onerato di superarle attraverso la dimostrazione di fatti economici contrari rispetto alle stesse; inoltre, non vi era necessità d'instaurare alcun contraddittorio preventivo per l'anno in contestazione.

Con un secondo motivo, l'ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 38 commi 4 e ss. del DPR n. 600/73 e dell'art. 2697 c.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano ritenuto che nel caso di specie, la contribuente avesse fornito elementi sufficienti a superare le risultanze del redditometro.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi sono fondati.

Infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte *"In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore"* (Cass. ord. n. 16912/16, 17487/16, 21142/16, secondo Cass. n. 7408/11, nell'ipotesi di disponibilità d'immobili di remota acquisizione – in parte ereditaria – l'effettiva capacità contributiva va individuata non in base alla mera proprietà o provenienza degli stessi, ma valutando il necessario sostenimento di spese congrue per il loro mantenimento).

Nel caso di specie, dall'avviso d'accertamento, riportato in ricorso ai fini dell'autosufficienza, emerge come il reddito accertato scaturisce non solo da spese per incrementi patrimoniali, ma soprattutto, per spese di gestione dell'autovettura di lusso e dell'appartamento di 550 mq ed altre voci minori, mentre, effettivamente, i giudici d'appello, hanno incentrato la loro attenzione esclusivamente sulla giustificazione degli incrementi patrimoniali, senza accorgersi che il maggior reddito accertato scaturiva dalle spese di mantenimento di tali beni, il cui acquisto era stato, in parte, giustificato dall'ufficio, ma senza conteggiare l'importo proveniente dalla successione



paterna perché non specificato dalla contribuente (v. avviso d'accertamento).

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione di Brescia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso il Roma, alla camera di consiglio del 22.5.2018

